

Sempre più spesso le contestazioni in materia di origine della merce scaturiscono da indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf⁽¹⁾).

Alcune recenti pronunce della Commissione tributaria provinciale di Milano meritano particolare interesse perché, in controtendenza rispetto a un indirizzo della Corte di Cassazione, affermano che il semplice richiamo alle risultanze di un'indagine Olaf, senza che la relativa documentazione e la relazione conclusiva siano allegati al provvedimento impositivo, non legittima l'Amministrazione alla rettifica dell'accertamento.

Le sentenze della Commissione tributaria provinciale di Milano, 2 ottobre 2015, nn. 7774, 7775, 7776, affrontano in maniera chiara due aspetti di grande interesse: l'efficacia (nell'ordinamento europeo e italiano in particolare) delle indagini Olaf e la necessità della loro allegazione nella fase procedimentale o processuale.

La vicenda trae origine da una verifica documentale eseguita nei confronti di un operatore dei trasporti internazionali, in relazione ad alcune partite di elementi di acciaio importate dalle Filippine. L'Agenzia delle dogane aveva contestato allo spedizioniere e all'importatore l'origine della merce, ritenendo che i beni fossero stati realizzati a Taiwan e non nelle Filippine, come dichiarato in sede di im-



Ufficio europeo per la lotta antifrode

portazione, con conseguente applicazione del dazio previsto per le merci taiwanesi, del dazio antidumping istituito dal Regolamento UE 20 maggio 2005, n. 771, nonché delle corrispondenti sanzioni.

La Dogana, in particolare, aveva sostenuto la falsità delle dichiarazioni di origine, richiama, a supporto delle proprie rettifiche, gli indizi provenienti da un'indagine Olaf, che avrebbero consentito di accertare come i beni fossero di provenienza taiwanese e non filippina. E invero, atteso che attraverso la collaborazione delle Autorità filippine, l'Olaf aveva conseguito informazioni sulle ditte produttrici della merce, al termine dell'indagine vi erano, per l'Amministrazione, elementi sufficienti per dimostrare come i prodotti avessero subito un transhipment in territorio filippino per finalità meramente elusive del dazio antidumping.

Per la Dogana, pertanto, la documentazione acquisita dall'Ufficio antifrode presso l'Amministrazione filippina consentiva di dimostrare che gli elementi di fessaggio in acciaio non erano stati prodotti nelle Filippine, ma in Taiwan, e che il trasbordo nel porto filippino, avvenuto prima

che i prodotti fossero definitivamente esportati verso l'Europa, aveva quale unico fine l'elusione del gravoso dazio antidumping previsto per i prodotti taiwanesi.

La valenza dei risultati Olaf

Una recente sentenza della Corte di Cassazione⁽²⁾ aveva suscitato un ampio dibattito sulla natura delle valutazioni espresse dall'Olaf all'esito di un'indagine internazionale finalizzata alla verifica dell'origine doganale della merce importata.

La vicenda trae origine da alcune importazioni di prodotti ortofrutticoli dalla Bulgaria, per i quali erano stati regolarmente presentati in dogana i certificati di origine e corrisposti i dazi doganali. A seguito di una segnalazione ricevuta dall'Olaf, la Dogana aveva tuttavia ritenuto che i prodotti avessero origine cinese e non bulgara ed avviato, nei confronti dell'importatore, un'azione di recupero dei maggiori diritti dovuti per le merci di provenienza cinese. Nel corso di un'inchiesta comunitaria, che aveva interessato anche la Bulgaria, l'Olaf aveva infatti trasmesso alle autorità italiane una relazione preliminare in cui si evidenziava che i menzionati certificati di origine, apparentemente

1) Per una più ampia disamina della normativa di riferimento nonché della struttura e delle funzioni dell'Olaf si rinvia al sito web http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_it.htm.

2) Cass., sez. V, 13 marzo 2013, n. 6238, in *Bancadati Fisconline*.

rilasciati dalla dogana di Sofia, non risultavano registrati da tale dogana, con la conseguenza che essi dovevano ritenersi falsi. In epoca successiva all'emissione dei provvedimenti, la Dogana aveva peraltro ricevuto la relazione conclusiva dell'indagine dell'Olaf che confermava la falsità dei certificati di origine ed evidenziava come la merce, prima di giungere in Italia, avesse subito un trasbordo in Bulgaria per eludere l'applicazione del dazio antidumping previsto per i prodotti cinesi.

Nelle proprie difese, la ricorrente aveva rilevato l'infondatezza della pretesa impositiva, atteso che la nota informativa dell'Olaf si limitava ad attestare l'omessa

registrazione dei certificati di origine da parte della Dogana di Sofia, e non anche la loro falsità, ed evidenziato come la relazione conclusiva dell'indagine, unico atto avente valore probatorio, fosse pervenuta alla Dogana dopo l'emissione dei provvedimenti.

All'esito del giudizio, la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso della Società, affermando che gli accertamenti compiuti dall'Olaf, quando vi sia motivo di dubitare dell'autenticità della documentazione relativa all'origine o alla provenienza della merce importata, per la loro formazione e per il valore di atti pubblici a essi attribuibile, hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Essi, di conseguenza, possono essere posti a fondamento di un avviso di rettifica, spettando al contribuente, che ne contesti la legittimità, fornire la prova della sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo⁽³⁾. Interpretando in senso rigoroso l'art. 9, comma 2, Reg. UE 1073 del 1999⁽⁴⁾, che riconosce efficacia probatoria ai fatti accaduti in presenza degli ispettori Olaf, la Suprema Corte aveva inoltre ritenuto che la rettifica della Dogana potesse trovare giustificazione anche in atti diversi dalla relazione conclusiva, affermando l'assenza di un obbligo di allegazione di tali documenti ai provvedimenti impositivi qualora, in essi, ne siano riportati i tratti essenziali.

3) Nello stesso senso anche Cass., sez. V, 2 marzo 2009, n. 4997; Cass., sez. V., 24 settembre 2008, n. 23985, in *Bancadati Fisconline*.

4) Il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 11, comma 2, Reg. UE 883 del 2013.



SARA ARMELLA
Diritto doganale

Prefazione di Cesare Glendi
In uno scenario mondiale sempre più globalizzato e aperto agli scambi commerciali, il volume fornisce uno strumento completo e di agevole consultazione per conoscere, pianificare e semplificare le operazioni di import/export

CON NOVITÀ E INTEGRAZIONI ONLINE
p. 448 • € 60,00

 **Egea** | www.egeaonline.it

Le novità delle sentenze milanesi

Le sentenze in commento si discostano dall'indirizzo espresso dalla Suprema Corte e condividono l'orientamento che si sta consolidando nella giurisprudenza di merito, secondo cui le sole informative dell'Olaf non possono, di per sé, costituire piena prova, essendo indispensabile una circostanziata verifica di tutti gli elementi alla base della pretesa impositiva⁽⁵⁾.

La non automatica condivisione dei dubbi espressi dall'Olaf in ordine alla correttezza delle operazioni è coerente con la recente disciplina europea dell'Organismo.

Secondo quanto specificamente previsto dall'art. 11, par. 2, Reg. UE 883 del 2013, infatti, gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini Olaf sono, ovviamente, utilizzabili nei procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi degli Stati membri; il rapporto conclusivo delle indagini, tuttavia, è dotato dello stesso valore dei rapporti redatti dalle autorità amministrative nazionali⁽⁶⁾.

E invero, l'Olaf offre un importante supporto nella fase di acquisizione di dati e informazioni, potendo compiere missioni in Paesi esteri e operare attraverso i penetranti poteri riconosciuti

dalla normativa comunitaria, al fine di prevenire e contestare le frodi inerenti la riscossione dei dazi doganali, che, com'è noto, sono risorse proprie dell'Unione europea⁽⁷⁾.

Tuttavia, ogni singolo Paese membro è investito, attraverso la propria Agenzia delle dogane, della piena titolarità dell'azione di accertamento e di recupero dei dazi e, in tale importante funzione, non è vincolato alle conclusioni raggiunte dall'Olaf.

È, infatti, la normativa comunitaria a prevedere che l'Agenzia delle dogane e i giudici hanno il potere di "valutare liberamente" le prove fornite dall'Olaf, poiché "spetta alle autorità competenti degli Stati membri o alle istituzioni, agli organi o organismi, a seconda dei casi, decidere che seguito dare alle indagini concluse, sulla base della relazione finale d'indagine redatta dall'Ufficio"⁽⁸⁾.

Va infine rilevato che, diversamente da quanto accade sovente nella prassi, nei procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi degli Stati membri è riconosciuto valore soltanto alle relazioni finali di indagine, giacché gli altri documenti, quali ad esempio i verbali ispettivi intermedi, sono privi del carattere di affidabilità proprio degli atti conclusivi adottati all'esito dell'attivi-

tà istruttoria dal direttore generale dell'Olaf.

Di conseguenza, se da un lato le autorità amministrative non possono recepire acriticamente le determinazioni dell'Olaf, poiché occorre che siano valutate con specifico riferimento ai fatti oggetto di controversia, dall'altro è necessario che la valutazione muova dal rapporto conclusivo redatto dal direttore generale dell'Organismo europeo.

Con le pronunce in commento, la Commissione tributaria provinciale di Milano si allinea pertanto a quanto già affermato da altri giudici di merito in vicende analoghe alla presente, laddove è stato riconosciuto che l'Amministrazione nazionale non può limitarsi a recepire acriticamente le risultanze dell'Olaf, ma deve, al contrario, valutare tali elementi alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto⁽⁹⁾.

In un caso recentemente esaminato dalla Commissione tributaria regionale di Genova, l'Agenzia delle dogane aveva rettificato la dichiarazione di importazione di alcuni cavi di acciaio dalla Corea, sostenendo che la merce avesse in realtà origine cinese. Anche in tale circostanza, l'azione di recupero dei maggiori diritti era scaturita da un'informa-

5) Comm. trib. prov. La Spezia, sez. I, 1° febbraio 2013, n. 16; Comm. trib. reg. Genova, sez. I, 26 giugno 2013, n. 88; Comm. trib. reg. Genova, sez. I, 25 ottobre 2012, n. 114; Comm. trib. prov. La Spezia, sez. IV, 23 settembre 2010, nn. 148-151; Comm. trib. prov. Savona, 20 agosto 2008, n. 122, in *Bancadati Fisconline*.

6) Art. 11, par. 2, Reg. UE 883 del 2013. Tali valutazioni hanno la medesima efficacia probatoria attribuita alle ricostruzioni deduttive svolte dall'Agenzia delle dogane o altri organismi di controllo, quali la Guardia di finanza (es. ritenuta accertata l'irregolarità di un'operazione, si presumono irregolari altre analoghe dello stesso operatore) e meritano, pertanto, di essere prudentemente apprezzate anche da parte del giudice, sulla base della natura grave, precisa e concordante delle stesse.

7) Decisione UE 26 maggio 2014, n. 335 e Reg. UE 26 maggio 2014, n. 609.

8) 31° considerando, Reg. UE 883 del 2013.

9) Comm. trib. prov. La Spezia, 8 gennaio 2009, nn. 11 e 12; Comm. trib. prov. Como, sez. I, 19 febbraio 2014, n. 51, in *Bancadati Fisconline*.

tiva dell'Olaf, non allegata al provvedimento di rettifica, nella quale si sosteneva la falsità dei certificati di origine presentati dall'importatore in dogana.

Pur ritenendo non sussistente un difetto di motivazione, in quanto l'Amministrazione aveva ripercorso i contenuti fondamentali dell'atto richiamato nel provvedimento impositivo, la Commissione genovese ha rilevato la violazione del principio dell'onere della prova, in quanto le risultanze dell'Olaf non giustificavano, di per sé sole, la pretesa dell'Agenzia.

E invero, anche in tale occasio-

ne, il giudice tributario ha affermato che, da sole, le informative dell'Olaf non costituiscono una prova piena, non assurgendo a dichiarazioni incontrovertibili, direttamente correlate alle merci delle quali è stata contestata l'origine⁽¹⁰⁾.

Nell'ipotesi di una contestazione sull'origine della merce, la Dogana ha infatti l'onere di dimostrare che i prodotti non sono stati realizzati nel Paese dichiarato dall'importatore, individuando, ad esempio, gli stabilimenti produttivi o il percorso della merce, attraverso i codici identificativi dei prodotti e dei container che li

contenevano, con la conseguenza che, in assenza di elementi probatori univocamente riferibili all'operazione contestata, la rettifica dell'accertamento deve ritenersi infondata⁽¹¹⁾.

Allegazione dei rapporti: tra obbligo di motivazione e prova

Le sentenze dei giudici milanesi assumono interesse per i caratteri di novità nell'esplicitazione della necessità di allegare all'atto impositivo la documentazione dell'Olaf su cui si fonda la rettifica dell'accertamento, nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, nonché del-

10) Comm. trib. reg. Genova, sez. III, 13 gennaio 2015, nn. 48-54, in Bancadati Fiscoonline.

11) In tal senso anche Comm. trib. prov. Genova, sez. XIII, 23 settembre 2014, nn. 1753 e 1754, Bancadati Fiscoonline.



samasped
INTERNATIONAL s.r.l.



SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE

STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE
ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG. LI
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 497



RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI
E' IL NOSTRO LAVORO !!
SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITA'

LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE
ITALIA – BULGARIA – ITALIA

CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee
<http://www.samasped.com> Email info@samasped.com

l'art. 3 della l. 241 del 1990⁽¹²⁾.

Tali previsioni, com'è noto, rispondono all'esigenza di assicurare al destinatario di un atto che possa incidere negativamente sulla propria sfera giuridica un'adeguata motivazione.

Sul punto la Corte di Cassazione non è, però, eccessivamente rigorosa, in ossequio al principio secondo il quale occorre limitare il più possibile l'insorgenza di cause di invalidità o di inammissibilità processuali. La Suprema Corte ha così affermato che gli atti prodromici possono essere posti a fondamento del provvedimento impositivo emesso dall'autorità doganale, ancorché non siano materialmente allegati a quest'ultimo, se esso, in conformità all'art. 11, comma 5-bis, d.lgs. 374 del 1990, ne riporta comunque i tratti essenziali⁽¹³⁾.

Ciò nondimeno, secondo la Commissione tributaria milanese, nell'ipotesi in cui la decisione trovi la propria giustificazione in un altro atto della Pubblica Amministrazione (o di un organismo a essa assimilato), richiamato soltanto per sommi capi, quest'ultimo dovrebbe sempre essere allegato al provvedimento o, quanto meno, essere reso disponibile per il destinatario della decisione. E invero,

poiché l'onere della prova grava sull'Ente impositore, compete a quest'ultimo assicurare che i documenti richiamati dal provvedimento impositivo (qualora il loro contenuto non sia riprodotto nel provvedimento stesso) siano conosciuti dal contribuente o da questi ricevuti, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del contribuente.

La conclusione raggiunta pare coerente con lo spirito della legge e con il principio di trasparenza dell'azione amministrativa: infatti, se le indagini prodromiche all'emissione di un atto di accertamento sono svolte da un'autorità o ente sovranazionale, la conoscibilità da parte del contribuente è decisamente compromessa.

La mancata allegazione degli atti di indagine Olaf, secondo le sentenze in commento, rileva anche ai fini della prova della pretesa impositiva. Per i giudici milanesi la circostanza che l'operazione sia stata oggetto di un'indagine dell'Ufficio antifrode e che, al termine della stessa, siano stati raccolti elementi che consentirebbero di disconoscere l'origine della merce dichiarata in dogana, non è di per sé sufficiente a legittimare la rettifica del-

l'accertamento da parte dell'Ufficio. Su quest'ultimo, infatti, grava l'onere di provare la propria contestazione, allegando al provvedimento di rettifica (ovvero mettendo a disposizione del destinatario dell'atto) il rapporto e la documentazione Olaf dai quali si evince la prova della violazione, nonché la dimostrazione che i risultati dell'indagine Olaf sono direttamente riferibili alle operazioni contestate.

Anche sotto tale profilo, le pronunce si inseriscono nel solco della più recente giurisprudenza di merito, secondo cui l'Amministrazione non può limitarsi a richiamare le segnalazioni ricevute dall'Olaf, né può essere rilevante la circostanza che tale Ufficio abbia avviato un'operazione di inchiesta nei confronti di operazioni soltanto assimilabili a quelle oggetto di contestazione.

Il semplice riferimento a tali attività, in mancanza di documenti che comprovino in modo sufficientemente dimostrato non una generica violazione inerente altre operazioni, ma proprio in ordine a quella specifica oggetto di contestazione, non legittima la rettifica dell'accertamento⁽¹⁴⁾.

Sara Armella

Lucia Mannarino

12) Tale articolo prevede che "se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama".

13) In tal senso Cass., 13 marzo 2013, n. 6238; Cass., sez. trib., 24 settembre 2008, n. 23985 e Cass., sez. trib. 28 maggio 2008, n. 13890, in *Bancadati Fisconline*. Con la sentenza 3 ottobre 2014, n. 20928 la Corte di Cassazione ha peraltro affermato che l'obbligo previsto per l'Amministrazione finanziaria, di allegare al provvedimento impositivo l'atto in esso richiamato "per relationem", non è condizionato, ma deve attuarsi nel rispetto del principio di ragionevolezza, di talché l'onere di allegazione deve considerarsi assolto nell'ipotesi in cui il contribuente abbia già avuto conoscenza dell'atto richiamato ovvero il suo contenuto essenziale sia stato riprodotto nella decisione amministrativa. Un importante chiarimento è espresso nella sentenza 13 novembre 2014, n. 5645, con cui la Corte di Cassazione ha affermato che l'atto richiamato nel provvedimento impositivo deve essere "conosciuto o conoscibile dal destinatario" e che, in tale ipotesi, non vi sarebbe una compressione del diritto di difesa del contribuente.

14) Comm. trib. reg. Genova, sez. III, 13 gennaio 2015, nn. 48-54; Comm. trib. prov. Genova, sez. XIII, 4 novembre 2014, nn. 2114 e 2117; Comm. trib. prov. Genova, sez. XIII, 23 settembre 2014, nn. 1753 e 1754, in *Bancadati Fisconline*.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione tributaria provinciale di Milano sez. 21 ha emesso la seguente sentenza n. 7774 del 2 ottobre 2015, su ricorso n. 8640/14 depositato il 2 ottobre 2014.

- avverso avviso di accertamento n. 47906/2014 – dogane dazi
- contro: Agenzia dogane Ufficio delle dogane di Milano 2
- proposto dal ricorrente: XXXX – Spedizioni Internazionali spa
- difeso da: avv. Armella Sara

- su ricorso n. 8640/14 depositato
- avverso provvedimento irrogazione sanzioni n. 47907/2014 Iva-Altro
- avverso provvedimento irrogazione sanzioni n. 47907/2014 Dogane Dazi
- avverso provvedimento irrogazione sanzioni n. 47907/2014 Dogane Iva Imp.
- contro: Agenzia dogane Ufficio delle dogane di Milano 2
- proposto dal ricorrente: XXXX – Spedizioni Internazionali spa
- difeso da: avv. Armella Sara

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI

Con ricorso depositato in data 2 ottobre 2014, XXX spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha impugnato l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica 2 settembre 2014, prot. n. 47906 e l'atto di irrogazione delle sanzioni 2 settembre 2014, prot. n. 47907, inerenti a dazi doganali, IVA e sanzioni. La ricorrente ha evidenziato che, a seguito di una verifica documentale, l'Agenzia delle Dogane aveva ritenuto che gli elementi di "viteria" oggetto di importazione per conto di XXX service srl fossero stati realizzati a Taiwan e non nelle Filippine, come dichiarato in sede di importazione, con conseguente revisione del dazio preferenziale riferito alle merci prodotte nelle Filippine e applicazione del dazio riferito alle merci prodotte a Taiwan, il dazio antidumping e le sanzioni stabilite dall'art. 303 del Testo Unico in Materia Doganale. Negli atti impugnati era indicato che a seguito di una emissione OLAF sarebbero stati reperiti le Autorità doganali Filippine documenti che avrebbero dimostrato che le società XXX Corporation e YYY Corporation non avrebbero prodotto nel territorio filippino le merci esportate verso la Comunità Europea ma le avrebbero importate da Kaohsiung, località che si trova a Taiwan.

XXX spa ha contestato la legittimità dei provvedimenti impugnati, deducendo e sviluppando i seguenti motivi del ricorso:

- in via pregiudiziale, nullità insanabile del provvedi-

mento impugnato per mancata indicazione del responsabile del procedimento di notificazione e violazione dell'art. 36, comma 4 ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, nella l. 28 febbraio 2008, n. 31) e dell'art. 7, l. 212 del 2000;

- violazione degli artt 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, 11, comma 5 bis, d. lgs. 8 novembre 1990, n. 374. Difetto assoluto di motivazione per mancata allegazione dell'atto richiamato;

- illegittima prospettazione di responsabilità solidale per fatto altrui dello spedizioniere doganale;

- illegittima prospettazione di solidarietà passiva della XXX spa in relazione all'IVA;

- violazione delle norme relative alla procedura di accertamento. Mancata attivazione dello strumento della cooperazione amministrativa al reg. (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997. Difetto assoluto di prova.

- violazione dell'art 2697 cod. civ.. Difetto assoluto di prova;

- erroneo calcolo del valore normale ed erroneo calcolo del dazio antidumping, con omissione dell'individuazione di un Paese terzo di riferimento. Violazione del Regolamento CE 20 maggio 2005, n. 771;

- illegittimità del provvedimento opposto per violazione degli artt. 220 e 239 del Codice doganale comunitario,

- in relazione alle sanzioni, violazione dell'art. 303, co. 3 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;

- violazione dell'art. 5, co. 1 e 10 del d. lgs. N. 472 del 1997.



- in via subordinata, inapplicabilità della sanzione per obiettiva incertezza sulla portata e l'ambito applicativo della norma.

Ha concluso chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con dichiarazione che gli importi richiesti a titolo di dazio, interessi e sanzioni non sono dovuti, e, in via subordinata, l'accertamento della sussistenza dei presupposti di non contabilizzazione e o di sgravio ex art. 220 e 30 c.d.c., dell'illegittimità della pretesa a titolo Iva, con vittoria di spese di giudizio. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Milano 2 si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 28 novembre 2014, osservando che il verbale di revisione dell'accertamento su base documentale era stato redatto ai sensi dell'art. 78 del Reg. CEE 2913/1992 e dell'art. 11 D. LGS. 374/1990 a carico dell'importatore XXX service srl e del rappresentante indiretto XXX spa in relazione alla bolletta di importazione IM Z4/T n. 4516/J del 16 settembre 2011.

Ha messo in luce che al fine di evitare che i prodotti originari di Taiwan non fossero importati in Europa con una fittizia triangolazione con le Filippine era stata avviata un'attività di collaborazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) finalizzata ad ottenere dalle autorità filippine maggiori dettagli e documentazione sulle ditte produttrici ed esportatrici e che le l'attività congiunta aveva consentito di accertare che nel passaggio della merce, contestato in sede di accertamento, fra Taiwan, Filippine ed Italia si era verificato un trasbordo o "transshipment" con finalità elusive.

In diritto, ha domandato, in via preliminare, la riunione, del ricorso con quello proposto da XXX Service srl, pendente dinanzi a questa Commissione ed ha contestato analiticamente i motivi di ricorso proposti da XXX spa, ribadendo la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Dogane.

Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità degli atti emessi dall'Agenzia delle Dogane, con vittoria di spese.

Successivamente l'Agenzia delle Dogane ha depositato una memoria con la quale ha prodotto una lettera proveniente dalle Autorità Doganali Filippine dalla quale risultava che erano stati ritirati tutti i certificati di origine rilasciati alle società YYY e ZZZ in ragione della falsificazione delle dichiarazioni e licenze di im-

portazione dei beni sul territorio filippino. Da ultimo, XXX spa ha depositato una memoria illustrativa, opponendosi all'istanza di riunione di alcuni giudizi formulata in sede di costituzione dell'Agenzia delle Dogane e illustrando ulteriormente i motivi di ricorso. All'udienza del 18 settembre 2015, il ricorso è stato deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

XXX spa, nella qualità di spedizioniere che ha curato le operazioni di importazione per conto di YYY Service srl, ha impugnato l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica 2 settembre 2014, prot. n. 47906 e l'atto irrogazione delle sanzioni 2 settembre 2014, prot. n. 47907, inerenti a dazi doganali, Iva e sanzioni. Gli atti impugnati sono stati emessi dall'Agenzia delle Dogane a seguito di una verifica documentale che aveva portato l'Amministrazione tributaria a ritenere che gli elementi di "viteria" oggetto di importazione per conto di XXX Service srl fossero realizzati a Taiwan e non nelle Filippine, come dichiarato in sede di importazione, con conseguente revisione del dazio preferenziale riferito alle merci prodotte nelle Filippine e applicazione del dazio riferito alle merci prodotte a Taiwan, il dazio antidumping e le sanzioni stabilite dall'art. 303 del Testo Unico in Materia Doganale.

Preliminarmente il Collegio respinge la richiesta di riunione dei giudizi formulata dall'Agenzia delle Dogane. In via preliminare, ritiene la Sezione che la dedotta nullità insanabile del provvedimento impugnato per mancata indicazione del responsabile del procedimento di notificazione e violazione dell'art. 36, comma 4 ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, nella l. 28 febbraio 2008, n. 31) e dell'art. 7, l. 212 del 2000 sia insussistente poiché l'atto è completo degli elementi paradigmatici che lo devono comporre in base alla previsione di legge e, comunque, la notifica ha raggiunto lo scopo, vista la proposizione del ricorso da parte di XXX spa. Sempre in via preliminare, il Collegio osserva che non vi è carenza di legittimazione passiva del dichiarante doganale XXX spa, e quindi, non vi è violazione dell'art. 201 e segg. del Codice doganale in quanto il rappresentante indiretto è tenuto in via solidale all'adempimento dell'obbligazione. Negli atti impugnati è indicato che a seguito di una missione Olaf sarebbero stati reperiti



presso le Autorità doganali Filippine documenti che avrebbero dimostrato che le società YYY Corporation e ZZZ Corporation non avrebbero prodotto nel territorio filippino le merci esportate verso la Comunità Europea ma le avrebbero importate da Kaohsiung, località che si trova a Taiwan. A dimostrazione dell'assunto erano indicate le date delle operazioni di transito da Taiwan alle Filippine di merci in misura corrispondente a quelle che, successivamente, erano state importate dalle Filippine all'Italia da XXX spa per conto di YYY Service srl. Agli atti impugnati non erano allegati i documenti e gli atti sui quali si fondava l'accertamento, limitandosi l'Agenzia delle Dogane a fornire una descrizione delle operazioni contestate.

E' indubbio che la rettifica dell'accertamento e l'atto di irrogazione delle sanzioni impugnate in questa sede si basano unicamente sulla descrizione delle operazioni che sarebbero state effettuate in violazione della disciplina e che l'unica contestazione formulata riguarda l'asserita "triangolazione" che avrebbe comportato l'importazione di merci prodotte a Taiwan con l'applicazione del più favorevole regime doganale applicabile nelle Filippine. È evidente, quindi, che era onere dell'Agenzia delle Dogane fornire la prova

della "triangolazione" allegando agli atti impugnati o, comunque, mettendo a disposizione delle società destinatarie dell'avviso di rettifica e dell'atto di irrogazione delle sanzioni il rapporto e la documentazione Olaf che sarebbe stata alla base della verifica e i documenti enunciati nell'avviso di accertamento dai quali sarebbe dovuto risultare l'importazione delle merci da Taiwan alle Filippine da parte della società YYY Corporation e ZZZ Corporation.

A quest'onere l'Amministrazione tributaria non ha fatto fronte e alla mancanza non ha posto rimedio neppure nel corso del presente giudizio a seguito delle precise contestazioni formulate dalla ricorrente e, quindi, non ha dimostrato la fondatezza dei rilievi contenuti negli atti impugnati, neppure in questa sede. La questione di diritto oggetto del presente giudizio ha comportato un ampio contenzioso, sia dinanzi a questa Commissione che ad altre Commissioni tributarie, con soluzioni non sempre univoche, cosicché sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Milano il 18 settembre 2015.



BETA-TRANS S.p.A.

C.A.D. BIANCULLI s.r.l

Centro di Assistenza doganale

2007
50°

Beta-Trans mette a disposizione sul territorio nazionale (Milano, Prato, Bologna), per una completa attività di gestione magazzino conto terzi, più di 80.000 mq. di magazzino e 15.000 mq. di uffici, assistiti per l'attività doganale dal "C.A.D. Bianculli"

